

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere; signora D. Lousterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) non osta alla normativa nazionale che neghi il diritto all'indennità di licenziamento ad un lavoratore qualora quest'ultimo ponga volontariamente fine al contratto di lavoro per svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, mentre concede il diritto alla detta indennità al lavoratore qualora il contratto venga risolto senza che il lavoratore stesso ne abbia preso l'iniziativa o ciò non gli sia imputabile.

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 febbraio 2000

nella causa C-207/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern): Silke-Karin Mahlburg contro Land Mecklenburg-Vorpommern⁽¹⁾

«Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro — Rifiuto di assumere una donna incinta»

(2000/C 102/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-207/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Silke-Karin Mahlburg e Land Mecklenburg-Vorpommern, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), facente funzioni di presi-

dente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 3 febbraio 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta al rifiuto di assunzione di una donna incinta per un posto a durata indeterminata a causa di un divieto di lavoro previsto dalla legge connesso a tale stato che impedisca, fin dall'inizio e per la durata dello stato di gravidanza, il suo impiego in detto posto.

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

3 febbraio 2000

nel procedimento C-293/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo): Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contro Hostelería Asturiana SA (Hoasa)⁽¹⁾

«Diritti d'autore — Radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo»

(2000/C 102/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-293/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Oviedo (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) e Hostelería Asturiana SA (Hoasa), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 3 febbraio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: